



4 AGO 2022

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Verbale di Assemblea Straordinaria

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "BALLARÒ SIGNIFICA PALERMO"

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA GIUGNO (30.06.2022) alle ore 15.45 in Palermo, per via telematica ai sensi dello Statuto.

SONO PRESENTI I SOCI: PELLERITO PIETRO in nome di P.M.O. s.r.l., PIRROTTA GIULIO, MINUTOLI LILIANA in nome proprio e per conto de IL GIARDINO DELLE IDEE.

Risulta assente: MARCHESE ROSITA in nome di KALA ONLUS.

Presiede la seduta il prof. PIRROTTA GIULIO, il quale, verificata la presenza del numero degli associati previsti dallo Statuto vigente, dichiara la regolarità della riunione e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Sig. Pellerito Piero a svolgere mansioni di segretario, aprendo quindi la discussione sul seguente odg:

1. Correzioni, modifiche ed integrazioni dello Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Il presidente fa presente che da tempo all'interno dell'associazione e da parte di diversi portatori di interesse è stato osservato come le finalità istituzionali dell'associazione e le opportunità di realizzazione degli scopi statutari riguardino e abbiano connessioni e ricadute, oltre che sulla città storica che ha al suo centro Ballarò, anche e in maniera ripetuta sull'intero territorio cittadino e ancora su centri del comprensorio della città metropolitana di Palermo. Le accennate connessioni e ricadute e le diverse opportunità di sviluppo dell'azione dell'associazione oltre il territorio della città storica inducono gli interlocutori a fraintendere o non aver chiara, almeno ad un approccio iniziale, la missione e la propensione progettuale dell'associazione, costituendo la presenza del nome Ballarò nella denominazione un prevalente elemento di identificazione territoriale. Tenuto conto di ciò e al fine di potenziare la prospettiva di azione anche mediante una più immediata riconoscibilità a partire dalla stessa denominazione, il presidente propone all'Assemblea la modifica della denominazione da "Ballarò significa Palermo ETS" a "Significa Palermo ETS".

L'Assemblea dopo un articolato confronto sulle argomentazioni proposte dal presidente, sentite anche le osservazioni che ritengono la denominazione già esistente un punto di forza prezioso e manifestano perplessità verso le conseguenze della modifica, a maggioranza,

DELIBERA

la modifica della denominazione dell'associazione da "Ballarò significa Palermo ETS" a "Significa Palermo ETS", dando mandato al presidente di porre in atto tutte le procedure e gli adempimenti necessari per l'attuazione e la validità della delibera.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SIGNIFICA PALERMO ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE-SEDE-DURATA

1. È costituita l'associazione, denominata "Significa Palermo ETS", di seguito abbreviato in Associazione. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
2. L'Associazione è costituita ai sensi del decreto legislativo del 3 Luglio 2017 n.117 (d'ora in avanti anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") ed è disciplinata al suo interno dal presente statuto, dallo stesso CTS, dal Codice civile e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
3. L'Associazione ha sede attualmente nel Comune di Palermo e potrà istituire o chiudere sede secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera dell'Assemblea.
4. La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - NATURA E FINALITÀ

1. L'associazione è un'associazione autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione persegue in particolare le seguenti finalità:
 - a. contribuire alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione della "città";
 - a. stimolare alla realizzazione di un coordinamento permanente tra gli operatori e le iniziative esistenti a Palermo;
 - b. contribuire a recuperare e potenziare le dinamiche di comunità sociale e civile all'interno della città di Palermo;
 - c. migliorare la qualità della vita della comunità stessa, attivando energie e risorse e promuovendo la cultura della solidarietà, del dono e della responsabilità sociali;
 - d. contribuire alla creazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo;
 - e. Valorizzare e promuovere l'agricoltura e i prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici e la cultura eno-gastronomica, con particolare attenzione a quella siciliana, ma non esclusivamente;
 - f. Valorizzare e promuovere l'artigianato e i prodotti artigianali e la cultura artigianale, con particolare attenzione a quella siciliana, ma non esclusivamente.
2. Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) la realizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la letteratura, le arti, l'artigianato, la tradizione eno-gastronomica o altre tematiche di interesse generale, in qualunque forma svolti;
- b) la realizzazione di attività ed eventi di studio, formazione e dibattito;
- c) la realizzazione di attività di promozione e solidarietà sociale;
- d) la realizzazione di calendari coordinati di manifestazioni che possano attrarre verso alla città;
- e) la realizzazione di un percorso strategico di comunicazione integrata e di marketing a supporto dello sviluppo in prospettiva pluriennale.
- f) La realizzazione di studi e statistiche legate al mondo del lavoro;
- g) La creazione di programmi di formazione ed inserimento lavorativo anche di concerto con le pubbliche istituzioni;

3. Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

- organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, congressi, percorsi formativi teorici e pratici;
- pubblicare di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche inerenti ai principi istituzionali;
- creare di finestre di aggiornamento on-line e siti internet inerenti alle finalità istituzionali;
- organizzare corsi di perfezionamento, costituire comitati e gruppi di studio, lavoro e ricerca, istituire percorsi di sviluppo formativo per operatori culturali, commerciali od altri soggetti;
- promuovere o concorrere ad attività in collaborazione con Università, Scuole superiori, Scuole inferiori e/o dell'infanzia ed eventualmente stipulare convenzioni finalizzate alle attività di tirocinio;
- attività formative rivolte alla promozione, aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di giovani e adulti, occupati, inoccupati o disoccupati, dipendenti o titolari, anche di concerto con le strutture della Pubblica Amministrazione;
- iniziative particolari finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale di giovani ed adulti portatori di handicap fisici e/o psichici, immigrati e stranieri, emarginati e a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione ed il reinserimento sia nella società che nella realtà produttiva;
- generare attività di ricerca, di sviluppo e di servizio nel settore dell'e-learning, rivolto al mondo dell'educazione della formazione e dell'aggiornamento professionale e d'impresa;
- promuovere ed istituire propri Organi di Mediazione di cui al D.lgs n. 28/210 e successive modifiche ed integrazioni;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire corsi per la formazione di cui al D. lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e successivi decreti di attuazione, secondo le prescrizioni normative vigenti;
- promuovere, organizzare e gestire Organi ed Uffici per l'intermediazione;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione post diploma o integrativi a corsi scolastici;



- SGO - servizi generali per l'occupazione compreso: accoglienza e prima informazione; orientamento di primo livello; orientamento specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta; accompagnamento al lavoro;
- SSF - servizi specialistici facoltativi e compreso: orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento congiuntamente alle imprese che cercano personale qualificato; inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili; formazione imprenditoriale, supporto informativo e conoscitivo per la creazione di nuove imprese; avviamento ad una esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero; attività di formazione specialistica relativa all'autoimpiego/autoimprenditorialità.
- 4. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART. 3 - VOLONTARI E LAVORATORI

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti

ART. 4 - PATRIMONIO

1. L'associazione potrà ricevere contributi e sovvenzione di ogni genere da Enti pubblici e privati, contributi e sostegni in ogni forma da soggetti privati, anche tramite donazioni o liberalità, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo dell'Associazione. In particolare, l'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
2. L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquistare o accettare in donazione, o in comodato d'uso o in usufrutto beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo

svolgimento della propria attività godendone i frutti. Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'associazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - REGOLAMENTI

1. I regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello statuto, pena la nullità delle stesse. I regolamenti sono proposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea.

ART. 6 - AMMISSIONE, ISCRIZIONI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura. Tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati¹, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, hanno diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
2. Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura e specie sia pubblici che privati che esercitano un'attività culturale, sociale, commerciale, di pubblico esercizio, artigianale, di servizi o professionale. La domanda di ammissione, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti, deve essere redatta per iscritto. In ogni caso, occorrerà la presentazione di almeno due membri dell'associazione.
3. Il consiglio direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione, comunque motivando la sua decisione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

¹ Se non si vuole applicare la disposizione ex art. 24 CTS (possibilità per l'associato di esercitare il diritto di voto solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro degli associati) è necessario indicare in statuto che il diritto di voto è immediatamente esercitabile a seguito dell'iscrizione del libro soci.

4. sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'adesione in qualità di associato è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi, nelle forme stabilite dai regolamenti, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.
6. Il "contributo associativo d'ingresso" e la "quota associativa annuale" sono intransmissibili e non rivalutabili.
7. Gli associati hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'associazione nelle forme previste dallo statuto e dai regolamenti. Ogni associato ha altresì diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo entro 45 giorni dalla richiesta.
8. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione degli stessi; il socio non potrà averne copia e non potrà fotografarne il contenuto. Il socio firmerà una ricevuta dichiarando di aver preso visione dei documenti.
9. Gli associati possono utilizzare la sigla dell'associazione esclusivamente per dimostrare di essere iscritti all'associazione.
10. Gli associati hanno l'obbligo di versare il contributo associativo d'ingresso ed una quota associativa annuale, che verrà determinata nella misura e con le modalità stabilite dai regolamenti.
11. Gli associati hanno il dovere di rispettare lo statuto ed i regolamenti.
12. La qualifica di associato si perde: per decesso, per dimissioni volontarie e per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (l'esclusione non dà diritto ad alcun rimborso), per morosità nel versamento delle quote previste dallo statuto, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti e per le cause eventualmente previste dai regolamenti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, che potrà, entro trenta giorni da tale comunicazione, ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ART. 7 - STRUTTURA E ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'assemblea degli associati;
 - b. il consiglio direttivo;
 - c. il presidente del consiglio direttivo e il vicepresidente del consiglio direttivo;
 - d. il segretario;
 - e. il tesoriere;
 - f. l'organo di controllo, quando previsto ai sensi di legge;
 - g. Revisore/società di revisione legale dei conti, quando previsto ai sensi di legge;
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente giustificare e la possibilità di prevedere, con delibera assembleare, un compenso nei limiti di legge.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è formata da tutti gli associati in regola con gli adempimenti statutari e dei regolamenti.
2. Hanno diritto di voto solamente gli associati in regola con il versamento del contributo associativo di ingresso, se dovuto, e della quota associativa annuale.
3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 degli associati.
4. Per la validità delle sue delibere, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
Le delibere concernenti le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione (assemblea straordinaria) sarà tuttavia necessario:
 - a. per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto di voto;
 - b. per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.
6. L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno.
Spetta all'assemblea deliberare in merito:
 - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - alla nomina del consiglio direttivo;
 - alla modificazione dello statuto;
 - alla approvazione e/o modificazione dei regolamenti;
 - ad ogni altro argomento che il consiglio direttivo intende sottoporre.
8. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
9. Ogni associato può farsi rappresentare con apposita delega scritta. Tuttavia, ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, o di cinque deleghe, quando li supera.
10. Ciascuno associato ha diritto ad un voto. Di norma, salvo delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voti. I suddetti mezzi di telecomunicazione dovranno prevedere idonei mezzi di scambio documenti presentati in assemblea, così come specificato nel regolamento che disciplina le assemblee in sede telematica.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri e ha durata triennale. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.
 2. In caso di scadenza del consiglio direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.
- 

3. Possono essere eletti membri del consiglio direttivo solo gli associati. In caso l'associato sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del consiglio direttivo il relativo legale rappresentante.
4. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente, se non nominati dall'assemblea.
5. Il consiglio direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti, quali ad esempio segretario e tesoriere, se non nominati dall'assemblea.
6. Qualora durante il mandato, venisse a mancare la disponibilità di un membro del consiglio direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, coopterà un altro membro in sostituzione di quello mancante; il consigliere cooptato durerà in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarlo in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che lo ha cooptato.
7. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. In particolare, è compito del consiglio direttivo:
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse se svolte;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
8. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. È convocato dal presidente o in caso di impedimento dal vicepresidente.
9. Il consiglio direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 giorni anche a mezzo di posta elettronica. È ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i consiglieri.
10. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei propri componenti in carica.
11. Il presidente, e in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio direttivo ha il compito di:
- a. effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

- b. verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'associazione; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti ove se ne ravvisi la necessità;
- c. convocare l'assemblea e il consiglio direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d. predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- e. rappresentare l'associazione di fronte ai terzi in giudizio, su deliberazione del consiglio direttivo;
- f. attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'associazione anche a soggetti estranei al consiglio direttivo.
- g. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori; provvede al disbrigo della corrispondenza.
2. Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ai sensi di legge; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

1. L'assemblea, quando previsto per legge, delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. L'assemblea, quando previsto per legge, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

1. Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e altre norme vigenti in materia.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ART. 14 - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 15 - RINVIO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle norme vigenti in materia di enti del terzo settore.
2. Il registro dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.



